



Sentenza n. 169/2018 pubbl. il 23/01/2018
RG n. 3285/2014

N. R.G. 3285/2014 + 15652/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^A SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Monza, 1^A Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Leopoldo Litta Modignani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle riunite cause civili di primo grado promosse con atti di citazione notificati in data 24.02.2014 e 5.11.2014

da:

1. [Redacted] (P.I. [Redacted]) con sede in Novate Milanese,
[Redacted] residente a Milano
2. [Redacted] (F. [Redacted]) residente a Milano
[Redacted] residente a Legnano

tutti rappresentati e difesi dall'avv. [Redacted] del foro di Modena, nel domicilio eletto presso l'avv. [Redacted], Via [Redacted]

ATTORI

nei confronti di

[Redacted] (P.I. [Redacted] - CF [Redacted]), con sede in [Redacted], assistita dall'avv. Fabio Civale, presso il quale ha eletto domicilio in Milano di [Redacted]

CONVENUTA

Oggetto: rapporti di conto corrente bancario;
azione di ripetizione di indebitto.

pagina 1 di 7



Sentenza n. 169/2018 pubbl. il 23/01/20
RG n. 3285/20

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI

"IN VIA PRINCIPALE,

nel merito:

- accertato e dichiarato che la Banca ha proceduto sui conti ad applicazione di tassi usurari perché in contratto, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari e spese non contrattualizzate, pronunciarsi:

a) sulla gratuità della linea di credito, come concessa e sulla idoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata;

b) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815, Il comma, C.C.);

c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;

- accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutti i rapporti e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto ("dare – avere tra le parti") alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dall'attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto asseritamente dovuto alla .

- ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive Modifiche ed integrazioni;

- accertare e dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria sigg.ri e per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c..

pagina 2 di 7

Sentenza n. 169/2018 pubbl. il 23/01/2018
RG n. 3285/2018

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si fa istanza di voler ammettere una CTU – Consulenza Tecnica d’Ufficio - contabile e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la banca convenuta degli estratti conto dall’inizio dei rapporti, dei contratti di corrispondenza (art. 1823 C.C.), di apertura credito (1842 C.C.), se inevasa, sul punto, l’istanza ex art. 119 TUB formulata dalla società

Riservata ogni più ampia attività istruttoria.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M 140/2012, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge.”

*

CONCLUSIONI PER CONVENUTA

“ Voglia il Tribunale di Monza, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria:

nel merito in via principale:

- respingere tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;

in via gradata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all’usura oggettiva, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi applicati entro il limite del “tasso soglia”, ferma in ogni caso la legittimità degli interessi corrispettivi.

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità o nullità degli addebiti compiuti dalla Banca in relazione ai rapporti di cui è causa, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti, applicando, tempo per tempo, i criteri sostitutivi legali di cui all’art. 117 comma 7 TUB.

in via istruttoria: rigettare tutte le istanze avversarie per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge; ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 1/2012 e del DM 55/2014.”

La concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso dedotte.”

*

pagina 3 di 7

MOTIVAZIONE

Osservazioni in fatto – vicende processuali.

Con due distinti atti di citazione – per i quali è stata in seguito disposta la riunione dei procedimenti – la [nome] S.p.A. e i suoi garanti, sigg. [nome] [cognome] e [nome] [cognome], [nome] [cognome] e [nome] [cognome], hanno chiamato in giudizio il [nome] (di seguito per brevità “ [nome] ” o “la Banca”) in relazione ai seguenti rapporti intrattenuti presso la Filiale di Novate Milanese tra 2009 e il 2013: a) conto corrente assistito da apertura di credito n. 10233-00 - b) collegati conti anticipi n. 10233-22 e 10233-59.

Parte attrice, acquisita ante causam la documentazione inerente a detti rapporti (vedi richieste inoltrate ex art. 119 TUB nel febbraio e nell'ottobre 2014 – doc. 1 att.) e fatte espletare tre distinte perizie contabili dal proprio consulente dott. [nome] [cognome].

[nome] hanno sostenuto che la Banca avesse applicato interessi, spese e commissioni a debito della cliente in assenza di un valido accordo contrattuale, e comunque, in alcuni trimestri, in violazione sia dell'art. 2 L. 108/1996 (c.d. “usura oggettiva”), sia dell'art. 644 comma III CP (“usura soggettiva”), nonché interessi anatocistici ritenuti illegittimi, per importi complessivi pari a circa 20.000 euro sul conto corrente e di circa 30.000 euro sui conti anticipi (vedi perizie di parte citate – doc. n. 2 att.).

Sulla scorta dei suddetti assunti, gli attori hanno chiesto al Tribunale di rideterminare i saldi dei conti di dare e avere tra le parti, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni e senza interessi, condannando la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre accessori e spese di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio il [nome] ha contestato sotto ogni profilo il fondamento delle domande avverse, producendo in giudizio i documenti contrattuali (apertura di conto corrente, estratti conto e comunicazioni periodiche, affidamenti, lettere di fideiussione), e sostenendo la legittimità e la correttezza del proprio operato.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183VI comma, il Giudice ha disposto l'espletamento di CTU contabile, affidando il relativo incarico alla dott.ssa [nome] (vedi verbale ud. 23.04.2015 e conseguente relazione peritale in data 8 gennaio 2016).

Disattesa quindi ogni ulteriore istanza di parte attrice, il Giudice ha posto la causa in decisione sulle conclusioni sopra trascritte in rubrica.

*

Considerazioni in fatto e in diritto.

Come poco sopra osservato, la Banca ha prodotto in giudizio la documentazione completa relativa al conto corrente n. 10233/00, nonché ai collegati conti di anticipo su fatture, oggetto delle contestazioni avversarie; si tratta peraltro di documentazione che era già stata consegnata ai clienti prima dell'avvio della lite, dietro richiesta avanzata ex art. 119 TUB, e che era stata debitamente esaminata dal consulente al fine dell'elaborazione delle tre perizie di parte allegate agli atti di citazione.

Valutata la completezza dei suddetti documenti, ove sono contenute le condizioni pattuite per iscritto dalla società correntista (doc. 1 conv.) e dai fideiussori (doc. 7 conv.), e preso atto della produzione delle comunicazioni periodiche e degli estratti conto trimestrali inerenti ai medesimi rapporti, desta stupore che ancora negli scritti conclusionali la difesa attrice lamenti l'assenza di un valido rapporto contrattuale, la mancanza di trasparenza da parte dell'Istituto e l'omessa evasione delle richieste ex art. 119 TUB.

Ancora più sorprendenti appaiono le diffuse argomentazioni addotte dalla difesa attrice riguardo al regime degli interessi anatocistici per il periodo anteriore all'anno 2000, con richiami ai notissimi precedenti della Suprema Corte dell'anno 1999, dal momento che il rapporto di conto corrente per cui è causa è stato acceso il 7 settembre 2009, ossia sotto il vigore dell'art. 120 del TUB, come modificato dall'art. 25 D.lgs n. 342/99; detta norma ha sancito la legittimità dell'anatocismo bancario, affidando al CICR la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi sugli interessi e stabilendo che, in ogni caso, nelle operazioni di conto corrente bancario, debba essere assicurata nei confronti dei clienti la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

La delibera del CICR emanata il 9.02.2000 ha dato appunto alla suddetta previsione normativa, ripristinando la legittimità delle pratiche anatocistiche a partire dal II semestre dell'anno 2000; detto regime è rimasto invariato fino all'emanazione della Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 302 del 27.12.2013), la quale copre un periodo successivo a quello di operatività del conto corrente di cui si discute ed è quindi ininfluenza sulla presente decisione.

Ebbene, rilevato che l'art. 7 del contratto sottoscritto dalla società attrice prevede espressamente che *"... i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore che creditore, vengono regolati con identica periodicità (trimestrale) pattuita e indicata in calce al presente contratto"*, il Tribunale non può che disattendere, siccome manifestamente infondate, le pretese attoree di ricalcolo degli addebiti con espunzione degli interessi anatocistici.

Le domande degli attori si sono rivelate infondate anche sotto il profilo della presunta applicazione di commissioni non dovute o ancora, in alcuni trimestri, di tassi di interessi debitori eccedenti la soglia dell'usura oggettiva, come definita dall'art. 644 CP e dall'art. 2 della Legge 108/1996.

Al riguardo il giudicante riassume le principali conclusioni enunciate dal CTU dott.ssa all'esito della perizia condotta nel contraddittorio delle parti e di cui alla relazione del 8 gennaio 2016:

- tutte le spese e le commissioni addebitate sul conto risultano concordate per iscritto;
- non risulta alcuna applicazione della Commissione di Massimo Scoperto;
- dalla verifica dell'applicazione dei tassi convenzionali non è risultato alcun superamento dei tassi soglia dell'usura periodicamente determinati dalla Banca d'Italia e pubblicati dal MEF;
- i ricalcoli non hanno evidenziato somme addebitate in eccedenza.

Per quanto riguarda, poi, le deduzioni riguardanti una condotta qualificabile come di usura "soggettiva" – deduzioni avanzate del tutto genericamente e senza un corredo di allegazioni fattuali in ordine alle asserite condizioni di bisogno finanziario della società debitrice e di dolosa speculazione da parte della Banca – il Tribunale deve osservare che i tassi applicati dall'istituto a debito del cliente sono stati generalmente allineati o addirittura inferiori al Tasso Medio di mercato (TEGM), e solo in pochi trimestri hanno di poco superato detto ultimo valore, il che esclude in radice l'ipotesi di una sproporzione illecita dei vantaggi conseguiti dalla Banca stessa.

Nulla poi dimostra che si fosse trovata in una situazione di grave difficoltà finanziaria, solo considerato che i saldi passivi del conto de quo per lungo tempo si sono attestati intorno al limite di 30/32.000 euro, denunciando solo nella fase conclusiva del rapporto (Il trimestre 2013) un repentino aggravamento dell'esposizione fino a oltre 50.000 euro.

D'altro canto, lo stesso perito di parte ha esposto nella relazione sul conto corrente de quo che per tutto la durata del rapporto la Banca ha addebitato complessivamente interessi per € 13.568,82, valore alquanto modesto in relazione alla natura dell'attività commerciale esercitata e all'arco quadriennale delle movimentazioni.

E' manifestamente infondata, infine, anche la pretesa dei fideiussori di essere dichiarati liberi dall'onere delle garanzie personali prestate per obbligazioni future ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., solo considerando che riveste la carica di legale rappresentante e Presidente del CDA della società, mentre e sono Consiglieri di Amministrazione.

Sentenza n. 169/2018 pubbl. il 23/01/2018
RG n. 3285/2018

Per giurisprudenza costante, infatti, "*.. i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito*" (cfr. ex multis CASS. 7587/2001).

*

Nel decidere la controversia alla stregua delle motivazioni sopra estese, il Giudice regola le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, nella misura appresso liquidata in dispositivo a carico degli attori ai sensi del DM n. 55 del 10.03.2014 (scaglione fino a € 52.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- 1) rigetta le domande tutte formulate dagli attori, perché infondate;
- 2) condanna gli stessi attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore del in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), CPA, IVA e successive.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Monza, 15 gennaio 2018

IL GIUDICE

dott. Leopoldo Litta Modignani